



COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 18 del 25 settembre 2017 (risol. N. 920)

Oggetto: modifica del Regolamento comunale riguardo agli archivi di dati (banche dati) in dotazione dei Comuni.

Gentile presidente, consigliere e consiglieri,

nel maggio del corrente anno la Sezione degli enti locali (SEL), in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, ha segnalato l'esigenza di completare i Regolamenti comunali in tema di archivio di dati.

In concreto, nell'ottica della protezione dei dati, si tratta d'inserire nel Regolamento comunale le basi legali, come sancito dalla Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), inerenti gli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (per l'Amministrazione comunale di Serravalle, l'applicativo dell'AJ LOGOS).

I. Necessità di una base legale a livello comunale

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali, vale a dire quelle che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come le elaborazioni tramite l'utilizzo di banche dati, necessitano di una base legale allo scopo di garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica.

L'obbligo di adozione di una specifica base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP e pertanto anche agli enti locali (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per "banca dati" s'intende una raccolta di dati personali predisposta e predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).

La base legale va stabilita anche a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni ovvero per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (es.: registro degli abitanti o catalogo elettorale). Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza (es.: banche dati cartacee e/o elettroniche delle pratiche correnti dei settori del controllo abitanti, dell'edilizia, del fisco, ...).

II. Proposta di nuovi articoli del Regolamento comunale

Art. 3bis Archivi di dati

¹ *Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari.*

I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

² *L'accesso agli archivi di cui al capoverso 1 da parte dei membri degli Organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.*

³ *Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.*

Commento

Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono gli archivi attivi, manuali o automatizzati, della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull'archiviazione).

Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP). Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP).

Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale dev'essere di rango formale (art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 seconda frase LPDP) e di conseguenza, sul piano comunale, essa va prevista in un Regolamento comunale.

Il primo capoverso disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'Organo responsabile (il Comune).

Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli Organi comunali (quindi anche dell'Organo legislativo), l'Organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il secondo capoverso prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il terzo ed ultimo capoverso riserva la facoltà per il Comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

art. 3ter

¹*Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.*

²*Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.*

Commento

Il primo capoverso stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad es. il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico applicativo.

Il secondo capoverso richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati.

Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di Organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune.

Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Visto quanto precede,

s'invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. Sono adottati i nuovi articoli *3bis* e *3ter* del Regolamento comunale.
2. La modifica entrerà in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.